



## COMUNE DI TALANA

**SETTORE :** VICESINDACO

**Responsabile:** Loi Graziella

**ORDINANZA N.** 64

**in data** 15/09/2017

**OGGETTO:**

Ordinanza contingibile e urgente di sequestro dell'allevamento identificato con codice aziendale 016OG181 Cabras Lorena per focolaio febbre catarrale degli ovini ( Blue Tongue)





# Comune di Talana

Provincia di Nuoro

\*\*\*\*\*

**Piazza Santa Marta 2 – 08040 Talana (NU)**

Tel. 0782-646603 – 646922 Fax 0782-646682 Ufficio del Sindaco 0782-645007

Codice Fiscale 82000930915 Partita Iva 00908460918

@mail [segreteriatalana@tiscali.it](mailto:segreteriatalana@tiscali.it) – Sito internet : [www.comune.talana.og.it](http://www.comune.talana.og.it)

## UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 64 del 15/09/2017

### IL VICESINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio veterinario della ASSL Lanusei, datata 14/09/2017, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 15/09/2017 e registrata al protocollo generale col n. 5124, relativamente alla conferma della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nell'allevamento della specie OVINA presente nell'azienda identificata con codice n. 016OG181 ubicata in località SU FENU, agro di questo comune, della quale è rappresentante legale il Sig.ra CABRAS LORENA nato a Lanusei il 15 gennaio 1988, con codice fiscale n. CBRLRN88A55E441F e residente a TALANA in Via Manzoni, 48.

VISTO il DPR n. 320/54 e successive modifiche e integrazioni.

VISTA la Legge Regionale n. 15/85.

VISTO il D.Lg. 18/08/2003, n. 267.

VISTO il D.L. 09/07/2003, n. 225.

VISTO il DAIS 16/09/2003, n. 48.

VISTE le proposte fatte dal Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio.

VISTO il testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 N. 1265.

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 dell'08/02/1954.

VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34.

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833.

VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218.

VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298.

VISTO il Regolamento (CE) N. 1774/2002 DEL 03 Ottobre 2002 art. 1 comma 3.

VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n. 86.

VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146.

VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni.

VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112.

VISTO il D.Lgs. 1 Settembre 1998 n. 333.

VISTO il D.Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196.

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1 maggio 21001 e i relativi allegati.

VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modificazioni.

VISTA la Decisione 2003/218/CE del 27 Marzo 2003.

VISTO il D.Lgs 9 luglio 2003 n. 225.

VISTA la nota DGSAF n. 6478 del 10/03/2017 (Ministero della Salute)

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia.

## **ORDINA**

Con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Il sequestro dell'allevamento.
2. Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo.
3. Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione.
4. Il divieto di movimento di animali, in provenienza dall'azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione.
5. Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile.
6. Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione.
7. La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti nell'azienda.
8. L'effettuazione dell'indagine epidemiologica.
9. E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
10. Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 ad € 2.582,28.

11. Chiunque contravvenga all'obbligo d'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 154,94 per ogni capo abbattuto.
12. Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 258,23 ad € 1.291,14

Talana 15 settembre 2017



